

REGOLAMENTO (CE) N. 2122/2003 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2003

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 786/2002 ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi, originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti.

(3) Per i garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 1976/2003 della Commissione ⁽⁵⁾.

(4) Il regolamento (CE) n. 2064/2003 della Commissione ⁽⁶⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime per il periodo dal 26 novembre al 9 dicembre 2003.

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale.

(6) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 1976/2003 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2003.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 26 novembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.⁽⁴⁾ GU L 124 del 14.5.2002, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 293 dell'11.11.2003, pag. 11.⁽⁶⁾ GU L 308 del 25.11.2003, pag. 13.